

# STATUTO DELLA FONDAZIONE RAVELLO

## ARTICOLO 1

Natura, denominazione e sede

1. E' costituita la Fondazione Ravello, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione ha sede legale in Ravello (SA) e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi in Italia e all'estero.

## ARTICOLO 2

Soci Fondatori e Ordinari

1. Sono fondatori:
  - a) la Regione Campania;
  - b) la Provincia di Salerno;
  - c) il Comune di Ravello;
  - d) la Fondazione Monte dei Paschi di Siena dalla data di costituzione fino al 31 Dicembre 2010.
2. Possono divenire Soci Ordinari le persone giuridiche o fisiche che, su invito dei fondatori o previo loro gradimento, facciano donazioni, destinate ad incremento del patrimonio, di valore non inferiore a 103.292 euro (Lit. 200.000.000 circa). L'ingresso del Socio Ordinario è deliberato dal CGDI con atto assunto a maggioranza assoluta dei presenti e a maggioranza assoluta dei rappresentanti i soci fondatori.

## ARTICOLO 3

Finalità

1. La Fondazione ha le seguenti finalità:
  - a) tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di interesse artistico e storico situati nell'area del Comune di Ravello;
  - b) promuovere e coordinare iniziative culturali, scientifiche ed artistiche che facciano dei siti storico-artistici di Ravello la sede di manifestazioni di prestigio nazionale ed internazionale;
  - c) rendere detti beni pienamente fruibili dal pubblico, secondo modalità che ne consentano la migliore conservazione;
  - d) gestire - in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza - i compendi di beni facenti parte del proprio patrimonio ovvero ad essa affidati o conferiti in uso.

## ARTICOLO 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  - a) dal fondo originario di EURO 198.013,07 (centonovantottomilatredici virgola zerosette) costituito con i contributi dei fondatori, così come risulta dall'atto costitutivo;
  - b) dalle donazioni dei fondatori di cui all'articolo 2, comma 2;
  - c) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di amministrazione;
  - d) dai beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso alla Fondazione.
2. Il patrimonio di norma è incrementato:

- a) dai contributi pubblici e dalle liberalità private, espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- b) da ogni altro provento o bene che provenga a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio.;

## ARTICOLO 5

### Risorse per attività istituzionali

Tutti i redditi, i proventi di eventuali liberalità, che pervengano alla Fondazione senza essere espressamente destinati ad incremento del patrimonio, e, in generale, ogni altra risorsa disponibile sono utilizzati dalla Fondazione esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità culturali e per quelle strettamente strumentali alle stesse.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

## ARTICOLO 6

### Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Generale di indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## ARTICOLO 7

### Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale di indirizzo, al di fuori del proprio ambito, tra personalità con qualificata competenza manageriale e scientifico-culturale. Il Presidente dura in carica 4 anni.

2. Per il primo mandato il Presidente è nominato nell'atto costitutivo e scadrà il 31.12.2005.

3. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- b) cura le relazioni istituzionali della Fondazione;
- c) convoca il Consiglio Generale di indirizzo, fissando l'ordine del giorno delle riunioni;
- d) presiede le riunioni del Consiglio Generale di indirizzo, dirigendone i lavori senza diritto di voto;
- e) convoca il Consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle riunioni;
- f) presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, dirigendone i lavori;
- g) sovrintende all'attuazione degli indirizzi determinati dal Consiglio Generale e dei programmi di attività determinati dal Consiglio di amministrazione;
- h) formula al Consiglio di indirizzo proposte e suggerimenti sulle linee programmatiche della Fondazione.

## ARTICOLO 8

### Composizione del Consiglio Generale di indirizzo

1. Il Consiglio Generale di indirizzo è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, da un numero massimo di quindici membri, dei quali nove sono nominati dai fondatori, come al successivo comma 2, tra personalità dotate di comprovata capacità ed esperienza in riferimento alle attività della Fondazione, due sono nominati per cooptazione, come al successivo comma 3,

i rimanenti membri potranno essere nominati dai soci ordinari.

2. Salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare, per il fondatore Regione Campania il Presidente della Giunta nomina quattro membri, per il fondatore Comune di Ravello il Sindaco nomina tre membri, per il fondatore Provincia di Salerno il Presidente nomina due membri

3. I due membri da cooptare sono nominati da parte dei membri designati dai fondatori. La scelta dei membri da cooptare deve avvenire tra eminenti personalità italiane o straniere, così da assicurare l'equilibrata presenza di specifiche professionalità in riferimento ai fini e alle attività della Fondazione.

5. Il Consiglio Generale di Indirizzo, nominato nel rispetto dei precedenti punti precedenti dura in carica fino al 31.12. 2014, i successivi durano in carica quattro anni.

6. Entro 30 giorni prima della scadenza del CGDI, i Soci Fondatori e Ordinari dovranno provvedere alla nomina dei nuovi membri. Nel caso di mancata nomina di uno o più membri da parte dei Soci, si procederà ad integrare il CGDI per cooptazione da parte dei membri regolarmente nominati.

## ARTICOLO 9

Competenze e deliberazioni del Consiglio Generale di indirizzo

1. Spetta al Consiglio Generale di indirizzo:

a) determinare le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi della Fondazione, verificandone i risultati;

b) approvare le eventuali modificazioni dello Statuto, nonché i regolamenti che si rendessero necessari per l'uso dei beni e l'attività di gestione;

c) nominare e revocare il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione;

d) nominare e revocare i membri del Collegio dei revisori dei conti;

e) approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;

f) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo, inteso come il piano delle attività da svolgere nell'anno successivo e i relativi stanziamenti;

g) approvare lo statuto dell'Associazione Amici della Fondazione Ravello che si riterrà eventualmente opportuno costituire.

2. Il Consiglio Generale di indirizzo si riunisce due volte l'anno per gli adempimenti relativi al bilancio consuntivo ed a quello preventivo e le altre volte che il Presidente ritenga necessario. Il Presidente, in ogni caso, convoca il Consiglio quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei propri membri. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato - con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione inclusi quelli telematici- ai membri del Consiglio Generale di indirizzo e del Collegio dei revisori dei conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale di indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto nei commi successivi. La presenza potrà essere assicurata anche attraverso l'utilizzo di video e/o teleconferenza; in tale caso i membri tele collegati daranno atto di aver ricevuto preventivamente ogni utile documento ai fini delle decisioni da adottare alla stregua dei membri fisicamente presenti.

5. Sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica designati dai soci fondatori presenti, le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) le modifiche statutarie

- b) la cooptazione dei consiglieri prevista dall'articolo 8 del presente Statuto;
- c) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione;
- d) la nomina ovvero la revoca dei membri del Collegio dei revisori dei conti;
- e) le azioni di responsabilità nei confronti del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione.

## ARTICOLO 10

### Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero di membri compreso tra tre e cinque, compreso il Presidente, secondo le determinazioni del Consiglio Generale di indirizzo.
2. I membri del Consiglio di amministrazione sono scelti dal Consiglio Generale di indirizzo tra persone dotate di qualificata esperienza manageriale o comprovata competenza scientifico-culturale.
3. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica fino alla scadenza del CdI che li ha nominati, e comunque non oltre un quadriennio. I sostituti dei membri che per qualunque ragione vengono a cessare dalla carica prima della scadenza, sono nominati dal Consiglio Generale di indirizzo per il rimanente periodo del quadriennio. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.
4. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Generale di indirizzo.
5. Possono essere delegati a uno o più consiglieri di amministrazione, a maggioranza assoluta del consiglio previo parere del Consiglio di indirizzo, specifici settori di attività, singoli atti o il compimento dei provvedimenti che abbiano carattere di urgenza. In quest'ultimo caso, il consigliere delegato ha l'obbligo di riferirne entro 45 giorni al CdA affinché provveda alla ratifica dell'atto adottato in via d'urgenza.

## ARTICOLO 11

### Competenze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
  - a) predispone gli schemi di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di Indirizzo;
  - b) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, salvo quanto disposto dall'art.2 comma 2, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
  - c) delibera le iniziative della Fondazione, avvalendosi se necessario della consulenza di esperti di provata competenza;
  - d) nomina e revoca il Segretario Generale e provvede alla determinazione del relativo compenso;
  - e) formula indirizzi e criteri in materia di assunzione di del personale;
  - f) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno e alle procedure di erogazione di contributi finanziari;
  - g) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione che non sia esplicitamente devoluto alla competenza degli altri organi.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che sia necessario per la buona gestione della Fondazione e, in ogni caso, su richiesta di almeno due consiglieri.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato ai membri del Consiglio di amministrazione ed ai membri del Collegio dei revisori dei conti almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. La presenza potrà essere assicurata anche attraverso l'utilizzo di video e/o teleconferenza; in tale caso i membri tele

collegati daranno atto di aver ricevuto preventivamente ogni utile documento ai fini delle decisioni da adottare, alla stregua dei membri fisicamente presenti.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti.

5. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale, che assolve alle funzioni di segretario verbalizzante. I membri del Consiglio Generale di indirizzo possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

## ARTICOLO 12

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio Generale di indirizzo.

I membri del Collegio durano in carica massimo 4 anni, ma in ogni caso scadono con il CdI che li ha nominati.

2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica della Fondazione.

3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni annuali sui bilanci preventivi e consuntivi e sull'andamento generale della gestione.

4. I revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del CGDI e del Consiglio di Amministrazione

## ARTICOLO 13

Segretario generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del CdI e ne redige i verbali che vengono firmati dal Presidente e controfirmati da lui medesimo.

3. Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione e dal CdI, ivi compresa la liquidazione di spese e l'incasso di somme, e coordina le attività della Fondazione. A tal fine:

a) sovrintende al buon funzionamento e a tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione degli uffici;

b) coordina le iniziative della Fondazione e ne dirige le attività;

c) cura l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche della Fondazione;

d) su incarico del Presidente, può curare i rapporti con enti e istituzioni italiane e straniere;

e) sulla base degli indirizzi del CdA, provvede all'assunzione e alla gestione del personale.

f) gestisce in piena autonomia i budget a lui assegnati per il perseguimento degli obiettivi fissati.

4. Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione sull'andamento della Fondazione, con particolare riguardo all'esecuzione di compiti e funzioni eventualmente delegatigli e su tutti quelli a lui assegnati dal presente statuto .

5. La carica di Segretario Generale è retribuita nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

## ARTICOLO 14

Direttore

1. Per la gestione di uno o più beni facenti parte del patrimonio della Fondazione o che alla stessa siano affidati possono essere nominati uno o più direttori scelti tra persone di

qualificata competenza manageriale o di comprovata competenza tecnico-scientifica, in relazione alla natura del bene da gestire.

2. Il direttore gestisce il bene esercitando ogni attività inerente allo stesso, secondo le indicazioni generali che riceve dal Consiglio di amministrazione, nel quadro delle linee programmatiche del Consiglio di indirizzo e vigilanza. Riferisce al Consiglio di amministrazione ogni anno sull'andamento della gestione.

3. Il Direttore è nominato dal CdA.

4. Il Direttore dura in carica per il tempo determinato all'atto del conferimento dell'incarico. Può essere revocato in caso di cattivo andamento della gestione.

5. Il compenso del direttore è determinato, su base annua, dal CdA, sentito il segretario generale.

## ARTICOLO 15

### Modifiche dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Generale di indirizzo, sentito il Presidente. La relativa deliberazione deve essere assunta con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica designati dai soci fondatori.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di fondazioni.

## ARTICOLO 16

### Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

2. La Fondazione si estingue se lo scopo della stessa diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio è devoluto a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o connesse con quelle della Fondazione.

4. In caso di estinzione, i beni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 eventualmente conferiti al patrimonio della Fondazione da soggetti pubblici ritornano nella piena disponibilità di questi ultimi.

5. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, la Fondazione nomina uno o più liquidatori che possono anche essere scelti tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente.